

STATUTO

COSTITUZIONE - CARATTERISTICHE - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "C.B. Club E. Mattei - ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Fano.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica concessa con decreto della Regione Marche n. 371 del 27 giugno 2014.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo "ETS" da utilizzare nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico e quindi assumerà la denominazione "C.B. Club E. Mattei - ODV - ETS".

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica ed è vietata qualsiasi forma che persegua comunque scopi di propaganda politica. È costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del Terzo Settore. Si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione, previo voto favorevole dell'Assemblea dei Soci, potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti e federazioni aventi scopi analoghi, in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare il sostegno alle fasce più deboli della cittadinanza, tanto nella gestione delle loro esigenze quotidiane quanto in occasione di situazioni di calamità, in Italia e all'estero, e l'impiego del tempo libero.

Scopi principali

Svolge, in via principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) protezione civile ai sensi del decreto legge 1° gennaio 2018, n. 1;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. la conoscenza, lo studio e la diffusione delle radiocomunicazioni al fine del mutuo soccorso, civico impiego, pubblica utilità e Protezione Civile;
2. lo studio dei sistemi tecnologici e delle loro applicazioni;
3. il trasporto di persone e volontari appartenenti anche ad altre associazioni in caso di calamità, esercitazioni e formazione;
4. le iniziative volte alla diffusione della cultura verso il mondo del Volontariato e della Protezione Civile;
5. la cucina in ambito di Protezione Civile;
6. la cinofilia da ricerca in ambito di Protezione Civile;
7. la tutela dei beni culturali in caso di calamità;
8. la nautica a scopo di prevenzione e soccorso in mare in ambito di Protezione Civile;
9. la prevenzione e la previsione dei rischi di protezione civile, il superamento delle situazioni di emergenza e l'informazione alla popolazione nell'ambito di iniziative sportive, ricreative, culturali e in eventi ad elevato impatto

sociale;

10. la "safety" in occasione di manifestazioni pubbliche o private, nel rispetto delle norme applicabili vigenti;
11. l'attività di prevenzione incendi a rischio elevato;
12. ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Attività secondarie e strumentali

L'Associazione, ai sensi degli articoli 6 e 33 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con l'apposito decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Tali attività includono (ma non sono limitate a):

- gli interventi e i servizi sociali (anche ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e successive modificazioni e integrazioni);
- gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 112/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione di attività legate alla pubblica assistenza, quali il trasporto socio-sanitario e d'urgenza;
- l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- il sostegno a favore delle fasce socialmente deboli, in particolare di disabili e anziani, mediante iniziative volte a favorire la socializzazione e ridurre l'impatto dei problemi di mobilità.

Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti e alle Forze dell'ordine per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 5 - Requisiti dei Soci

Posso essere Soci dell'Associazione persone fisiche o, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

enti giuridici (ODV, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'articolo 32 del Codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

SOCI

Articolo 6 - Ammissioni e diritti dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera.

La domanda di ammissione, redatta sul modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere l'impegno a osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli Organi associativi, nonché l'impegno a versare la quota associativa.

Al ricevimento della domanda, l'Associazione rilascia all'aspirante Socio una tessera associativa provvisoria.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, entro tre mesi da quest'ultima, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci. Al Socio è, altresì, rilasciata la tessera associativa definitiva nel corso dell'anno di iscrizione.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunica all'interessato. In questo caso, l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce al Socio il diritto di voto in Assemblea e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli Organi sociali, fatto salvo quanto previsto da questo Statuto.

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle attività, di usare il materiale di studio, di consultazione e lettura, di partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione, in conformità dello Statuto e secondo le norme emanate dal Consiglio Direttivo.

Il Socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il

diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Categorie dei Soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

- Ordinario: sono Soci Ordinari coloro che, compiuto il 18° anno di età, versano la quota sociale;
- Sostenitore: sono Soci Sostenitori coloro che, compiuto il 18° anno di età, versano almeno il doppio della quota sociale.

La suddivisione dei Soci nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il Socio è tenuto a rinnovare l'iscrizione versando la quota sociale dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno solare.

Il Socio non può utilizzare i segni distintivi dell'Associazione o la divisa assegnatagli per fini di propaganda politica o per finalità lucrative personali.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di Socio e Sanzioni disciplinari

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Decesso;
- c) Mancato versamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno solare;
- d) Espulsione.

Il Socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) Richiamo scritto per le infrazioni più severe;
- c) Espulsione.

Il Socio che, per gravi, giustificati ed eccezionali motivi, non versi la quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno solare, può fare richiesta motivata al Consiglio Direttivo di una proroga del termine di pagamento. Nel caso in cui la richiesta sia accolta dal Consiglio Direttivo, la decisione di quest'ultima sarà portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella sua prima seduta utile. Nel periodo di morosità, il Socio è comunque sospeso dal godimento dei diritti associativi.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, quando il Socio abbia:

1. Compromesso o danneggiato gli interessi generali o la reputazione dell'Associazione;
2. Leso diritti o la reputazione di un altro Socio;
3. Abbia compiuto un atto contrario all'Ordinamento Giuridico;
4. Abbia commesso altre gravi violazioni allo Statuto o ai regolamenti interni dell'Associazione.

Il Socio di cui è votata l'espulsione può ricorrere avverso il provvedimento entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è notificato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consiglio Direttivo. Sul ricorso delibera l'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata dal Consiglio Direttivo il prima possibile. La delibera dell'Assemblea è insindacabile. Nel periodo della controversia il Socio è sospeso dal godimento dei diritti associativi.

In caso di perdita della qualifica di Socio la quota sociale non è restituita.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2017.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano che determina gli orientamenti generali dell'Associazione e prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi dell'Associazione.

Hanno diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Soci dell'Associazione che siano iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

All'Assemblea possono partecipare anche non Soci, previo il benestare del Consiglio Direttivo e l'impegno a non disturbare i lavori.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie spetta al Consiglio Direttivo e sarà fatta per lettera semplice o

per via telematica e per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare data e luogo di convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei Soci che lo richiedano.

Qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria richiesta dai Soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Direttivo dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo.

Articolo 13 - Costituzione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente a un altro Socio che può essere anche un Consigliere. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci iscritti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente a un altro Socio che può essere anche un consigliere. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Articolo 15 - Lavori e deliberazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

Sovrintende all'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo un collegio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Tale Collegio elettorale è eletto dall'Assemblea stessa. È compito del Presidente del collegio elettorale, coadiuvato dagli altri membri del collegio e, se del caso, dal Consiglio direttivo dimissionario o uscente, procedere alla verifica poteri.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica e, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, dalla persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea sarà riportato nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta mediante ballottaggio.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Per deliberare la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 16 - Forma di votazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria

Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione, più eventuale delega.

Le votazioni dell'Assemblea verranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o con voto segreto.

L'elezione degli Organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

In quanto Associazione riconosciuta, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Articolo 17 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) discutere e deliberare sul bilancio preventivo;
- c) eleggere, revocare e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei probiviri;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
- f) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei Soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente dalla data

dell'Assemblea.

Articolo 18 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando deve trattare i seguenti compiti:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare su proposte di modifica dello Statuto.

È inoltre possibile trattare durante un'Assemblea straordinaria anche tutti i punti previsti dall'Art. 17

Articolo 19 - Reclami sui lavori assembleari

Eventuali reclami sui lavori assembleari devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'Assemblea. Su tali reclami decide insindacabilmente il Collegio dei Proviviri, sentito l'Organo di controllo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20 - Elezione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) o 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Tutto il Consiglio Direttivo è composto da Soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di tre, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea per i posti rimasti vacanti.

Chi subentra in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o dopo la scadenza del suo mandato, sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, con voto di almeno 5 (cinque) Consiglieri, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, con voto di almeno 5 (cinque) Consiglieri, procede alla sua sostituzione.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

Articolo 21 - Elezione delle cariche in seno al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea che lo ha eletto ed elegge, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 22 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi

ed in giudizio, l'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi.

Il Presidente verifica che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo siano eseguite.

La legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi spettano al Presidente, nell'ambito dei poteri che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso il Presidente sia impedito dall'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito dal Vice Presidente, in ogni sua attribuzione.

Articolo 23 - Compiti del Segretario e del Tesoriere

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende alla cura della corrispondenza e alla trasmissione delle convocazioni delle Assemblee e delle riunioni.

Il Segretario tiene aggiornato l'elenco dei Soci e dei volontari attivi, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee che sottoscrive insieme al Presidente, ed eventualmente agli scrutatori presenti alle Assemblee, e che riporta in apposito registro.

Il Segretario tiene aggiornati i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura, inoltre, l'incasso delle quote dei Soci e prepara i bilanci, accompagnati da apposita relazione, in collaborazione con il Tesoriere.

Articolo 24 - Ufficio di Presidenza e suoi compiti

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. L'Ufficio di Presidenza sostituisce il Consiglio Direttivo per gli atti di ordinaria amministrazione, adottando delibere da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 25 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato, ogni volta che questi lo ritiene necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da tre Consiglieri, i quali devono comunicarne il relativo ordine del giorno.

La convocazione è fatta in modalità telematica con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolari casi di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo può assumere decisioni anche per via telefonica o via e-mail, fatta salva la necessità di ufficializzare tali decisioni mediante annotazione sul verbale del primo Consiglio Direttivo convocato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in un apposito libro verbale sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di intervento e di voto e ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Direttivo, i Soci.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri presente, può ammettere alla discussione i Soci o esperti.

I membri del Collegio dei Probiviri e, se eletto, dell'Organo di controllo devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Tutti i partecipanti alle riunioni del Consiglio Direttivo, ivi inclusi gli stessi Consiglieri, sono tenuti al segreto.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi delle collaborazioni di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Articolo 26 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione fatta esclusione di quelli che per Statuto spettano all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) formula i regolamenti interni per il pratico funzionamento dell'Associazione;
- b) dirige e regola l'attività dell'Associazione, ne stabilisce le diverse iniziative, nei limiti e nelle forme consentite dallo Statuto e dal Bilancio;
- c) nomina collaboratori e consulenti, anche fra persone non appartenenti all'Associazione, per specifiche iniziative;
- d) predispone il materiale necessario alle operazioni elettorali;
- e) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e delibera sulla opportunità che tali assemblee abbiano luogo a porte aperte o chiuse;
- f) definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- g) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto del Terzo Settore

eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- h) cura il deposito del bilancio approvato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27 - Composizione e elezione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto 3 membri, che possono essere Soci o estranei all'Associazione e che garantiscano rettitudine e moralità.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 28 - Procedure del Collegio dei Probiviri

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto con comunicazione scritta, diretta al Collegio. A tale comunicazione deve essere allegata ogni documentazione necessaria per l'istruttoria della controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità di procedura, con equità e imparzialità, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e trasmette la propria decisione al Consiglio Direttivo che eventualmente adotterà i provvedimenti adeguati.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29 - Composizione e funzioni dell'Organo di controllo

I membri dell'Organo di controllo, cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, sono eletti dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo è composto da 1 o da 3 membri, così come deliberato di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

Esso resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile. Tale prescrizione si applica anche all'unico membro in caso di composizione monocratica dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento

delle operazioni.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Articolo 30 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali nella misura fissata di anno in anno dall'Assemblea dei Soci; da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari dei Soci; da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; da introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; da donazioni e lasciti; da contributi di imprese e privati; da rimborsi derivanti da convenzioni; dai proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 84 del Codice del Terzo Settore; da erogazioni liberali; da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore; dal 5 per mille e da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Articolo 31 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Articolo 33 - Rinvio

Per quanto non contemplato nello Statuto e nei Regolamenti interni, valgono le disposizioni di Legge.

Firmato: Olivi Saverio, Annunziata Morico notaio